

10 MAR. 2014

Prot. 106 597

Al consorzio di bonifica valle del Liri
Via G.B. Vico, n. 6
03043 – CASSINO (FR)

Oggetto: parere in merito alla necessità del parere ex dall'art. 6, comma 1, e dell'art. 2, comma 2, lett. e), l.r. 21/09 del consorzio di bonifica in caso di rischio di frana

Il consorzio di bonifica della valle del Liri ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito alla necessità che lo stesso esprima il parere previsto dall'art. 6, comma 1, della l.r. 11 agosto 2009, n. 21 (c.d. "piano casa" regionale), in caso di interventi edilizi progettati su aree soggette ad elevato rischio di frana.

In merito, si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa direzione riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.

L'art. 2, comma 2, lett. e), della l.r. 21/09 (modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12), esclude l'applicazione del c.d. "piano casa": "e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore".

A sua volta l'art. 6, comma 1, della l.r. 21/09 (modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della l.r. n. 12/12), prevede che: "Per gli interventi straordinari da realizzare nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera e), ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo edilizio deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di bonifica, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente reso".

In sostanza, la deroga al divieto di attuare gli interventi di cui al Capo II della l.r. 21/09 in zone soggette a rischio idrogeologico è limitata ai casi in cui sia in funzione un sistema di idrovore



atto a regolare il regime idraulico, scongiurando in tal modo il rischio di alluvione. Il parere del consorzio di bonifica attesta la presenza e l'adeguatezza di tali opere.

Il rischio frana, invece, non è compreso nella deroga, con la conseguenza che le aree da esso interessate sono fuori dall'applicazione del c.d. "piano casa".

Sussistono diverse circostanze a sostegno di tale conclusione: anzitutto la lettera della legge, che richiedendo la sicurezza del *regime idraulico* fa riferimento al solo rischio di alluvione; inoltre, il consorzio di bonifica informa di non avere competenze sulla valutazione del rischio frana in quanto gli strumenti emanati dalla competente autorità di bacino (autorità per i fiumi Liri, Garigliano e Volturno) per far fronte ai rischi idrogeologici idraulico e di frana sono diversificati (piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio idraulico, PsAI-Ri, e piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio di frana PsAI-Rf); infine, i "sistemi di idrovore" servono a regolare la portata delle acque e a bonificare le aree, mentre il rischio idrogeologico include ulteriori eventi dannosi (il sito della protezione civile elenca frane, erosioni costiere e mareggiate; subsidenze e sprofondamenti; valanghe; crisi idriche). Tutto ciò concorre a provare che il legislatore regionale, nel consentire gli interventi del c.d. "piano casa" nel caso in cui il consorzio di bonifica certifichi la sicurezza del regime delle acque attraverso il *sistema di idrovore*, intende riferirsi al solo rischio di alluvione e non apre a tutte le tipologie di rischio idrogeologico. Tale previsione derogatoria appare giustificata (sebbene in proposito si rinvia al parere di enti competenti in materia) con la considerazione che il *sistema di idrovore* si è rivelato idoneo a scongiurare il rischio alluvione.

Per quanto sopra, si ritiene che la locuzione *sicurezza del regime idraulico* di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), l.r. 21/09, non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere anche il rischio di frana, ricorrendo il quale gli interventi del c.d. "piano casa" non sono ammessi.

In conclusione, **in caso di rischio di frana il parere del consorzio di bonifica non è richiesto e, comunque, non avrebbe effetti derogatori al divieto di effettuare gli interventi di cui al Capo II della l.r. 21/09.**

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento
(dr. Gabriele Del Pinto)

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Manuela Manetti)